

bita all' I.N.A. per la disposizione contenuta nell' art. 20 dello Statuto. Conseguentemente l'avvocatura espresse il parere che, solo operandosi la modifica dell' art. 20 dello Statuto, si sarebbe potuto procedere alla rivalutazione nei limiti e con le modalità della legge n. 711, oppure con limiti e modalità diversi da stabilirsi nella modifica statutaria.

Va anche ricordato, a questo proposito, il parere dell' avv. prof. Giuseppe Ferri, al quale venne dall' I.N.A. sottoposto lo stesso quesito fatto dal Ministero dell' Industria e Commercio all' Avvocatura dello Stato, parere che può riassumersi nei seguenti punti essenziali:

1°) - il problema della rivalutazione per congruaggio monetario è un problema che sorge in conseguenza di una situazione eccezionale (profonda modificazione verificatasi nel potere di acquisto della moneta) che può essere risolto in virtù di un provvedimento legislativo, pure esso eccezionale, la cui efficacia deve essere necessariamente limitata nel tempo. Tale problema eccezionale non si può risolvere attraverso una modificazione dello Statuto di un Ente, Statuto che costituisce un com-